

7.2 Contenzioso amministrativo

7.2.1 Il giudicato concernente lo "Sconto K2" ex dm 44T/2000 alla luce delle Sentenze del Consiglio di Stato.

In ragione dell'entità economica, nell'ambito del contenzioso amministrativo particolare rilievo merita quello riguardante il cd. "Sconto K2" ovvero il riconoscimento da parte di RFI di un contributo (sotto forma di sconto) a favore delle IF a parziale compensazione degli "extra costi" di condotta sostenuti in ragione della tecnologia utilizzata e dall'insufficienza regolamentare della rete che, di fatto, impedivano la condotta dei convogli "ad agente unico".

In ordine a ciò, si rappresenta che in data 22 febbraio 2013 il Consiglio di Stato ha rilevato, attraverso una serie di pronunciamenti⁷⁰ l'illegittimità, per eccesso di potere per sviamento, del Decreto Ministeriale n. 92/T del'11 luglio 2007 che subordinava la corresponsione di sconti temporanei nei confronti delle IF, ad ulteriori presupposti⁷¹ rispetto a quelli precedentemente stabiliti con il D.M. 94T del 2000 e ha intimato al MIT e alla RFI di provvedere alla corresponsione dello sconto a favore delle IF ricorrenti.

Con una successiva sentenza del Consiglio di Stato (n.1345 del 19 marzo 2014) è stata accerta l'inottemperanza alle suddette sentenze del Consiglio di Stato ed è stato assegnato ad RFI, al MIT e all'Ursf un termine perentorio di 60 giorni per provvedervi. Decorsi i menzionati termini all'adozione degli atti avrebbe dovuto provvedervi il Segretario Generale dell'Autorità dei Trasporti individuato quale commissario "ad acta" per l'ottemperanza. Malgrado i tentativi di RFI di vedere

⁷⁰ Sentenze n 1107 (Società Ferrotramviaria SpA e GGT Gruppo torinese trasporti S.p.A.), n. 1108 (Metrocampania Nord Est S.r.l., n. 1109 (Fas Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.) e n. 1110 (Rail Traction Company s.p.a., Nordcargo s.r.l., SBB Cargo Italia s.r.l., DB Schenker Rail Italia s.r.l.) tutte del 22 febbraio 2013.

⁷¹ Il D.M. 11 luglio 2007 n. 92T subordina (art. 1) l'applicabilità dello "sconto K2" sul canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al D.M. 44T del 22 marzo 2000, all'effettiva corresponsione di contributi statali al gestore dell'infrastruttura "in assenza dei quali non sussiste alcun obbligo da parte del gestore medesimo di applicare il predetto sconto né il diritto da parte delle imprese ferroviarie a rivendicarne l'applicazione...". Sempre il predetto DM 92T, (art. 2) prevede che "le condizioni per l'applicazione dello sconto previste dal D.M. 44T del 22 marzo 2000 non sono più sussistenti, per le sezioni di rete per le quali il gestore dell'infrastruttura abbia provveduto alla realizzazione dei sottosistemi di terra, a decorrere dalla data di adozione delle norme tecniche da parte del gestore che disciplinano la circolazione dei treni con un solo agente addetto alla condotta senza agente di accompagnamento".

inserito nei CdP i fondi necessari all'esecuzione il MIT (con nota prot. 1140 del 14 luglio 2013), evidenziando che gli oneri del presente contenzioso *"non possano in alcun modo rientrare nel perimetro contenutistico degli atti contrattuali di programma, che sono attualmente in corso di definizione, in quanto contratti a prestazioni corrispettive"*, ha chiesto alla Società *"di attivarsi per il tramite della Capogruppo FSI direttamente presso il MEF, quale azionista unico, al fine del reperimento delle risorse finanziarie"*.

Pertanto la Capogruppo Ferrovie dello Stato SpA, con nota del 5 settembre 2013, ha chiesto al MEF e al MIT *"di assumere tempestivamente ogni concreta iniziativa idonea a tenere indenne RFI dagli effetti economici e finanziari derivanti dall'esito del giudicato amministrativo, ammontanti da un minimo di 250 mln ad un massimo di 300 milioni di €"*.

Il MIT ed RFI ravvisando la estrema complessità della vicenda hanno promosso incidente di esecuzione ex art. 112, comma 5 del codice del processo amministrativo in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1110/13 e hanno avviato dei tavoli per procedere ad una esatta quantificazione dei danni subiti dalle IF.

Per completezza espositiva, con riferimento allo sconto "K2", si evidenzia che sono tuttora pendenti innanzi al TAR:

- il giudizio (R.G. n. 2792/2006) con cui RFI ha impugnato l'originaria Decisione dell'URSF n. 18 del 20 gennaio 2006 con il quale il medesimo URSF imponeva ad RFI di ripristinare il computo dello Sconto K2 sulle medesime sezioni di rete e di continuare ad applicare tale sconto fino:
 - al realizzarsi delle condizioni oggettive per l'adozione del modulo di condotta ad "agente unico". Quale unico agente (macchinista) normalmente presente in cabina di guida addetto alla condotta di un convoglio ferroviario
 - alla modifica della disciplina relativa allo sconto K2;
 - alla adozione da parte delle IF dei "sottosistemi di bordo" che devono interagire con i sottosistemi di terra al fine del funzionamento del sistema ad agente unico nel contesto del Sistema di controllo della marcia del treno (SCMT);
- il giudizio (R.G. 4775 del 2007) con cui R.F.I. ha chiesto l'annullamento della decisione DD 30 marzo 2007 del URSF con la quale si statuiva l'erroneità dell'interpretazione data da R.F.I. in ordine agli aggiornamenti apportati per il 2007 al § 5.2.5. sostenendo che *"...non risulta ancora perfezionato l'addendum al contratto di programma e, quindi, non sono assicurati né resi disponibili i*

finanziamenti per l'applicazione dello sconto per l'anno 2006 che, sulla base della disciplina complessiva della materia riguardante lo sconto, lo Stato eroga al gestore dell'infrastruttura e quest'ultimo trasferirà alle imprese ferroviarie sotto forma di sconti trasparenti e non discriminatori. Analoga situazione permane per il 2007".

Ciò posto, si evidenzia che RFI ha ritenuto, con la condivisione della società di revisione, non ricorrenti le condizioni di oggettiva quantificabilità dell'onere potenziale richieste dallo IAS 37 in materia di accantonamento dei rischi ed oneri in bilancio non ha ritenuto necessario iscrivere nel bilancio né i costi né gli oneri verso le Imprese ferroviarie, né i corrispondenti ed eventuali ricavi da ricevere in ragione *"dell'arbitrarietà che comporterebbe qualsiasi valutazione e del conseguente rischio di indicare importi che sarebbero soggetti ad elevata variabilità"*.

Tuttavia occorre rammentare che gli articoli 2423 e 2423 bis del Cod. Civ. prevedono che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere veritiera e fatta con prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Questa Corte, pertanto, ritiene più rispondente alla disciplina civilistica l'appostazione di un apposito fondo di garanzia a copertura degli eventuali oneri derivanti dal contenzioso collegato allo sconto "K2".

7.2.2. Roma Tiburtina. Concessione per lo sfruttamento economico del complesso immobiliare di Roma Tiburtina. Deliberazione AVCP (ora ANAC) n. 7 del 2013 . Ricorso al TAR.

Si segnala il contenzioso, tuttora pendente in sede TAR Lazio, riguardante l'impugnativa da parte di RFI della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) n. 7 del 6 marzo 2013 con la quale è stato deliberato il provvedimento finale ritenendo che l'affidamento della concessione per lo sfruttamento del complesso immobiliare di Roma Tiburtina, con gestione funzionale dello stesso mediante affidamento a imprese terze dei servizi di conduzione e manutenzione ordinaria, sia avvenuto in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza proporzionalità e pubblicità.

7.2.3 Procedimento AGCM A389 (Locomotori noleggiati) - Ricorso al Consiglio di Stato

Risulta pendente, innanzi al Consiglio di Stato, il giudizio di appello presentato dall'AGCM che ha chiesto la revisione della Sentenza del TAR Lazio (n.3128/2012) che ha ritenuto errata l'interpretazione della medesima AGCM nell'ambito del procedimento A/389, con cui era stata confermata la corretta interpretazione del contenuto degli impegni assunti da RFI in ordine all'esclusione dagli indennizzi sotto forma di "sconto K2" delle imprese ferroviarie che si sono avvalsi del noleggio di mezzi rotabili.

7.2.4 Ricorso presentato da Arenaways averso il provvedimento dell'URSF prot. 589/2010.

Il data 24 settembre 2014 il TAR Lazio con sentenza n. 9967/2014 ha respinto il ricorso promosso da Arenaways dichiarando infondati tutti i motivi di censura nonché la richiesta risarcitoria, con compensazione delle spese di lite tra le parti.

7.3 Contenzioso lavoro

Il contenzioso del lavoro gestito da RFI è sintetizzato nella tabella allegata dove sono ripartiti le principali tipologie delle controversie relative agli anni 2012-2013 e la variazione percentuale registrata nel confronto nei due esercizi.

Tabella n. 43 Contenzioso del lavoro 2013

Causali	Contenzioso pendente (n° ricorsi)		var. %
	al 31.12.2012	al 31.12.2013	
Amianto/danno biologico	61	73	19,67
Sindacale (art. 28 L.300/70)	19	18	-5,26
Buonuscita/TFR	217	131	-39,63
Conversione contratti a termine	189	188	-0,53
Contributi INPS	128	98	-23,44
Differenze economiche	485	425	-12,37
Disciplina	131	98	-25,19
Giustizia Amministrativa (*)	182	154	-15,38
Interposizione manodopera L.1369/60	144	138	-4,17
Istituti contrattuali	789	779	-1,27
Licenziamenti	147	161	9,52
Funzioni superiori	253	198	-21,74
Risarcimento danni	145	114	-21,38
Trasferimenti	45	36	-20,00
Obbligo solidale	300	141	-53,00
TOTALE	3.235	2.752	-14,93

Fonte: RFI

Nel 2013 si registra un decremento del numero complessivo di cause (- 14,93%) frutto dell'adozione di una politica di prevenzione della conflittualità aziendale incentrata sulla diffusione di linee guida per l'applicazione uniforme dei differenti istituti contrattuali, sul costante coordinamento tra RFI e la Capogruppo e tra la sede centrale e le sedi territoriali, attraverso la continua interazione tra gli addetti della gestione del personale e i referenti del contenzioso.

In particolare, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente risultano i contenziosi per pretese legate al TFR (-39,63%), per il riconoscimento di mansioni superiori (-12,37%) e per procedimenti disciplinari (-25%), per obbligazioni solidale con le società appaltatrici di servizi e/o lavori per le rivendicazioni a questa avanzate dai lavoratori in ordine agli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi (-53%).

Un andamento costante rispetto all'esercizio precedente hanno le cause intentate dai lavoratori per ottenere la conversione di contratti a termine (0,53%) e per interposizione di manodopera finalizzato ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con RFI (-4,17%). In aumento le cause per danni da esposizione da amianto (19,67%) e per licenziamenti (9,52%).

7.4 Contenzioso penale

Numerosi sono i contenziosi di natura penale che vedono coinvolta RFI, in qualità di danneggiata e in qualità di responsabile civile ed amministrativo ex legge 231.

Nell'ambito del contenzioso penale pendente al 2013 che vede RFI in qualità di danneggiata si evidenziano, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

- n. 6693/2007 RGNR pendente presso il Tribunale di Civitavecchia che ha coinvolto alcuni ex dipendenti RFI con l'accusa di aver sottratto illecitamente materiali tolti d'opera e rotaie reimpiegate illecitamente per la realizzazione dell'Interporto di Civitavecchia;
- n. 1408/2009 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, coinvolgente alcuni dipendenti ed ex dipendenti RFI per reati di truffa aggravata, peculato, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico, falso in atto pubblico commessi nell'esecuzione e nel pagamento di lavori di manutenzione straordinaria sui ponti in Ferro e della Roma Grosseto e nel restyling della Dotazione di Anguillara, appaltati da RFI che sarebbero stati eseguiti da ditte esterne con materiali e manodopera di RFI;
- n. 25816/2010 RGNR concernete i contratti di appalto ed esecuzione delle opere di penetrazione urbana della linea ferroviaria ad Alta velocità, Nodo di Firenze, appaltati quali committente da RFI sotto l'alta sorveglianza di Italferr che vede coinvolti, a vario titolo, alcuni ex Amministratori e dipendenti di RFI e Italferr nonché ditte esterne per reati di associazione a delinquere, truffa aggravata a danno dello Stato e di enti pubblici, frode in pubbliche forniture, corruzione e traffico di rifiuti;
- n. 32316/2011 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma coinvolgente alcuni ex dipendenti RFI per reati di truffa aggravata, peculato, abuso d'ufficio, falso in atto pubblico commessi nell'esecuzione e nel pagamento dei lavori effettuati sulla tratta Roccasecca-Avezzano;
- n. 1382/2012 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria che vede coinvolti alcuni ex dipendenti RFI e ditte esterne per reati di frode nelle pubbliche forniture, inadempimento di contratti di pubbliche forniture, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e attentato alla sicurezza dei trasporti nell'esecuzione di lavori commissionati da RFI;
- n. 3034/2012 RGNR pendente presso la Procura di Rossano a seguito dell'investimento da parte di un treno regionale di un autoveicolo nel quale

risultano indagati dipendenti/ex dipendenti di RFI e soggetti esterni alla Società con l'accusa di omicidio colposo e disastro ferroviario colposo.

- n. 41061/2012 RGNR pendente presso la Procura di Roma concernente l'assegnazione di lavorazioni a Società esterne nel quale risultano indagati per i reati dolosi di corruzione, abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti dipendenti ed ex dipendenti di RFI e soggetti esterni alla Società;
- n. 21786/2013 RGNR pendente innanzi alla Procura di Roma a seguito dell'incendio verificatosi presso la Stazione di Roma Tiburtina il 24 luglio 2011.

Nell'ambito del contenzioso penale pendente al 2013 nei confronti di RFI ai sensi della legge 231 si evidenziano, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

- n. 18772/2008 RGNR tuttora pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per l'infortunio sul lavoro verificatosi in data 2 ottobre 2008 presso il cantiere di Firenze Castello, sospeso per sollevata questione di legittimità costituzionale;
- n. 4656/2009 RGNR tuttora pendente davanti alla Procura di Messina, infortunio sul lavoro verificatosi in data 21 febbraio 2008 presso l'ex magazzino approvvigionamenti nazionale di Messina;
- n. 6305/09 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, scaturito dall'incidente ferroviario avvenuto a Viareggio il 29 giugno 2009 è attualmente in fase dibattimentale, a seguito del rinvio a giudizio di tutti gli imputati e degli enti incolpati, tra i quali RFI, nella qualità di responsabili civili ed amministrativi, disposto dal Giudice dell'udienza preliminare del 18 luglio 2013, in accoglimento delle richieste formulate dal Pubblico Ministero in esito alle indagini preliminari. Allo stato le Società del Gruppo FS Italiane ritengono di non essere in grado di ipotizzare le passività a carico peraltro affermano essere coperte da idonee polizze assicurative;
- n. 7906/2009 RGNR tuttora pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina riguardante ipotesi di lesioni colpose, connesse a presunte violazioni di normativa antinfortunistica (evento del 10 agosto 2009) verificatesi nel corso di operazioni manutentive nei pressi di Fondi, per il quale sono stati iscritti nel registro degli indagati tre funzionari della Società nonché la persona giuridica RFI ex D.Lgs. 231/01). In data 2 agosto 2013 è pervenuta la notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari notificato a RFI.
- n. 5643/10 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari instaurato nel 2012 a seguito dell'infortunio mortale occorso ad un

macchinista per impatto con un masso caduto in linea a seguito di evento franoso nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio per tre dipendenti di RFI e per la Società, nella qualità di responsabile civile ed amministrativo.

- n. 10095/2010 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per ipotesi di responsabilità amministrativa contestate a RFI in relazione all'infortunio sul lavoro occorso il 1 settembre 2008 a Motta Sant'Anastasia in cui hanno perso la vita due dipendenti di RFI;
- n. 1933/2011 RGNR, attualmente instaurato presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina con l'ipotesi di omicidio colposo a carico del GI, di dipendenti RFI e altri soggetti esterni a seguito dell'infortunio mortale di un dipendente di una ditta esterna;

In relazione ai fascicoli TAV transitati a RFI la Società ha dichiarato che non risultano variazioni rispetto a quanto riportato nel bilancio 2012.

In ordine ai procedimenti descritti la Società ha attestato che "non sono ipotizzabili danni materiali non coperti da polizze assicurative.

7.5 Contenzioso regolatorio

Nell'ambito delle questioni correlate agli aspetti regolatori si evidenzia quanto segue.

7.5.1 Procedimento Antitrust: A436 – Arenaways SpA/RFI, FS. Ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri

In materia Antitrust, si evidenzia che, in data 25 luglio 2012, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 23770, a conclusione del procedimento A436, ha deliberato che Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso le società controllate RFI e Trenitalia, avrebbe messo in atto una complessa e unitaria strategia finalizzata a ostacolare e di fatto impedire l'ingresso della società Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri.

Il TAR Lazio (Sezione Prima), con la Sentenza 27 marzo 2014, n. 3398, ha annullato il richiamato provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato rilevando che RFI Ferrovie dello Stato e Trenitalia non hanno commesso abuso di posizione dominante. In data 22 luglio 2014 RFI ha provveduto a costituirsi nel giudizio di appello instaurato dal ricorso presentato dall'AGCM innanzi al Consiglio di Stato.

7.5.2 Procedimenti istruttori dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) a seguito dei ricorsi NTV ex art. 37 del D.Lgs. 188/2001

Infine, in materia di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, si segnala che in data 15 febbraio 2013 l'URSF ha comunicato a RFI l'avvio di sei procedimenti istruttori (procedimenti nn. 133, 134, 135, 136, 137, 138), promossi a seguito di altrettanti ricorsi promossi da NTV ex art. 37, comma 3, del D.Lgs. 188/2003, aventi ad oggetto varie tematiche oggetto anche di valutazione da parte dell'Antitrust. I sei procedimenti istruttori sopra menzionati si sono ad oggi tutti conclusi con esito soddisfacente per RFI e le relative Decisioni dell'URSF sono state tuttavia tutte impugnate da NTV, con ricorso innanzi al TAR Lazio. RFI si è tempestivamente costituita in giudizio nei predetti ricorsi. Il 6 e 9 maggio 2014 NTV ha notificato, presso il domicilio eletto di RFI gli atti di rinuncia dei menzionati ricorsi

7.5.3 Procedimento A443 - NTV/Ostacoli all'accesso nel mercato dei servizi di Trasporto ferroviario passeggeri ad Alta Velocità.

Inoltre, sempre in materia Antitrust, si evidenzia che si è recentemente concluso il procedimento A443, avviato in data 28 maggio 2013 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazioni di NTV, nei confronti di RFI - nonché Ferrovie dello Stato Italiane, Trenitalia, Grandi Stazioni, Cento Stazioni e FS Sistemi Urbani- per verificare se il Gruppo FSI - per il tramite delle controllate RFI, Trenitalia, Grandi Stazioni, Cento Stazioni e FS Sistemi Urbani - abbia abusato della propria posizione dominante nei mercati dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, della gestione degli spazi pubblicitari all'interno delle principali stazioni italiane e nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri ad alta velocità. In data 12 marzo 2014 è stato pubblicato il provvedimento conclusivo del procedimento A443 con cui l'Autorità ha accettato gli impegni presentati da RFI (unitamente alle altre società

del Gruppo), rendendoli obbligatori e chiudendo così l'istruttoria, senza accertare l'infrazione nei confronti di tutte le società del Gruppo FSI coinvolte⁷².

7.5.4 Procedimento AGCM I/763 - Servizi di trasporto marittimo nello Stretto di Messina

In data 2 luglio 2013 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha notificato nei confronti di RFI e Blufferies srl l'avvio di un procedimento (AGCM I/763), ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, sui servizi di trasporto marittimo nello stretto di Messina per accertare se le condotte poste in essere dagli operatori attivi nel mercato del trasporto marittimo di linea/passeggeri/mezzi gommati nello Stretto di Messina siano suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 del TFUE.

L'AGCM ha inoltre evidenziato, in data 6 dicembre 2013, che il rilascio di sub concessioni da parte di RFI, concessionaria ex articolo 18 della legge 84/94, di un'ampia area demaniale all'interno del Porto di Messina, può ingenerare una distorsione della concorrenza ed ha invitato l'Autorità portuale di Messina ad assumere i provvedimenti consequenziali. Con riferimento allo stato dell'istruttoria, lo scorso 31 gennaio si è tenuta presso l'AGCM l'audizione di RFI. Il termine di chiusura del procedimento è fissato al 23 dicembre 2014⁷³.

7.5.5 Procedimento istruttorio dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sul tema dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie.

Con la deliberazione 6 marzo 2014, n. 16, l'ART ha avviato il procedimento per l'adozione, di specifiche misure di regolazione sul tema dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, ivi comprese le tematiche concernenti il PIR, con l'obiettivo di definire i criteri per la determinazione dei pedaggi e per

⁷² Autorità Garante della concorrenza e del mercato, nota n. 48263 del 17 ottobre 2013.

⁷³ Rfi ha comunicato che in data 7 ottobre 2014, l'AGCM, ai sensi dell'articolo 14 del DPR 217/1998 ha comunicato di non ritenere sussistente la violazione della normativa a tutela della concorrenza, non essendo emersi nel corso dell'istruttoria elementi idonei ad imputare condotte restrittive in capo alle Società destinatarie del provvedimento di avvio del procedimento.

l'assegnazione delle tracce e della capacità e di vigilare sulla loro corretta applicazione da parte di RFI.

7.6 Arbitrati

La legge 190/2012, entrata in vigore dal novembre 2012 nel novellare le disposizioni in tema di arbitrato⁷⁴ ha ristretto le possibilità di accesso all'arbitrato disponendo che "le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo amministrativo della Società" e che "l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli". La menzionata disposizione non trova applicazione nei confronti degli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge⁷⁵.

In tale direzione, ed in maniera più pregnante, sia l'articolo 4 del Contratto di Programma 2007-2011 sottoscritto in data 10 luglio 2012 e prorogato fino al 30 giugno 2013, sia l'articolo 4 del Contratto di programma Parte investimenti 2012-2016, nella versione sottoscritta in data 8 agosto 2014, hanno espressamente disposto l'obbligo di "non prevedere la clausola arbitrale nei propri contratti con soggetti terzi, ovvero nei contratti delle società controllate dal Gestore con i soggetti terzi, né attivare la predetta clausola ove la stessa fosse già prevista nei medesimi contratti già in vigore", fatti salvi i "casi preventivamente autorizzati dal Ministero".

L'evoluzione del periodo ha evidenziato la definizione degli arbitrati in essere ed il riconoscimento ai General Contractor di una percentuale ridotta del *petitum* reclamato. I riconoscimenti in questione sono stati, in larga parte, relativi a componenti che costituiscono un incremento del valore delle opere eseguite nonché degli interessi dovuti per il differito pagamento dei maggiori costi di costruzione.

La Direzione affari legali e societari di RFI ha riferito che, in relazione alle vicende connesse alla gestione degli arbitrati AV, al 31 dicembre 2013, è pendente il procedimento di impugnazione del Lodo depositato in data 15 luglio 2013 - reso nell'arbitrato tra RFI - FIAT (Tratta AV/AC Torino - Milano). La prima udienza innanzi alla Corte di Appello di Roma si è tenuta il 24.1.2014 e la causa è stata rinviata per la

⁷⁴ La novella è contenuta ai commi da 18 a 25 dell'art. 1 della legge 190/2012

⁷⁵ Sul tema dei procedimenti arbitrali è stata emanata la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 24189/2012.

precisazione delle conclusioni all'11 luglio 2014, al cui esito la Corte ha trattenuto la causa in decisione con termini di rito. Successivamente, pertanto, saranno depositate le memorie conclusionali e, a breve, saranno depositate le relative repliche”.

Inoltre, in data 17 settembre 2014 Rfi ha notificato l'Atto di impugnazione del Lodo arbitrale tra RFI e COCIV attivato nel 2007 e avente ad oggetto gli importi relativi a talune progettazioni dal medesimo Consorzio relative alla Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi.

Sempre importante per volumi è l'ammontare del Fondo a fronte di arbitrati che al 31 dicembre 2013 ammonta a 288,1 mln di € di importo superiore all'utile d'impresa per il 2013. Nel corso dell'esercizio 2013 detto Fondo che al 1 gennaio 2013 ammontava a complessivi 352 mln di € è stato utilizzato per 60 mln di euro a seguito della risoluzione di cause concluse con giudizio sfavorevole per la Società, principalmente conseguenti ai pagamenti effettuati relativi alle transazioni arbitrali, è stato incrementato per 4 mln euro dovuto principalmente ad accantonamento per interessi sugli arbitrati e decrementato di circa 8 mln euro per minori esigenze complessive sui contenziosi in essere.

8. Andamento della gestione delle principali società partecipate da RFI

Si riportano di seguito le tabelle delle consistenze ad inizio e fine esercizio delle partecipazioni in esame, raggruppate per categoria, e delle relative variazioni intervenute nell'anno 2013 e 2012.

La tabella che segue mostra una riduzione di 45 mln di €.

Tabella n. 44 *Valore partecipazioni: imprese controllate e collegate 2012-2013*

Tipologia di Finanziamento	Valore netto al 31.12.2012	Valore netto al 31.12.2013	Fondo Svalutazione cumulato
Partecipazioni in:			
Imprese controllate	77.259,00	77.215,00	-
Imprese collegate	102.985,00	102.794,00	-
Altre imprese	49.052,00	49.052,00	-
Totale	229.295,00	229.060,00	-45

Fonte RFI

La sottostante tabella espone sinteticamente i dati delle partecipazioni più rilevanti di Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI spa) alle date del 31 dicembre 2011 e 2012. Segue una breve panoramica dei più significativi fatti gestionali e finanziari, relativi alle sole società controllate.

Tabella n. 45 Società partecipate al 31.12.2013

	Società partecipate	Capitale sociale	Valore nominale unitario	N. Azioni possedute	% di partecipazione di RFI
Controllate	BLUFERRIES S.r.l.	20.100.000,00	€ 20.100.000,00	n° 1 quota	100
	T.F.B. S.p.A.	N. 195.790.910 (2013) n° 163.292.910 (2012)	€ 1,00	N° 167.964.435 (2013) n° 139.613.723 (2012)	85,79
	Terminali Italia S.r.l.	Capitale sociale €7.345.686,00 (2013) € 11.237.565,00 (2012)	€ 6.537.985,53 (2013) € 10.001.930,25 (2012)	n° 1 quota	89,004
	N.E.T. S.p.A. In liquidazione	n° 1.560.000	€ 1,00	n° 795.600	51
Collegate	L.T.F. Sas	n° 2.000	€ 500,00	n° 1.000	50
	Quadrante Europa S.p.A.	n° 16.876.000,00	€ 1.000,00	n° 8.438	51
Altre	Stretto di Messina	n° 74.259.650	€ 5,16	n° 9.653.755	13
	ISFORT S.p.A.	n° 663.000	€ 1,00	n° 37.050	5,588
	Interporto Marche S.p.A.	€ 11.581.963,00 (2013) € 10.547.529,00 (2012)	€ 1,00	n° 82.117	0,71
	Consorzio Osservatorio	Fondo Consortile € 400.000		€ 40.000	10.000

Come già evidenziato nei precedenti referti della Corte sull'andamento di RFI spa, detta società non redige un proprio bilancio consolidato, la cui formulazione resta, invece, affidata alla Capogruppo Ferrovie dello Stato spa⁷⁶. Di seguito vengono invece riportati i principali fatti gestionali, i caratteri proprietari e i principali risultati economici delle società controllate da RFI.

⁷⁶ Comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991.

8.1 Blufferries S.r.l. (100%)

La Società è stata costituita in data 4 novembre 2010 da RFI in ottemperanza alla normativa antitrust (Legge n.287/90). Con efficacia 1° giugno 2012 RFI ha provveduto ad un aumento a pagamento del capitale sociale della Blufferries srl mediante conferimento del ramo d'azienda denominato "Navigazione Traghettaggio mezzi gommati e passeggeri" comprendente principalmente le unità navali destinate al servizio di traghettaggio dei mezzi gommati e dei passeggeri sullo Stretto di Messina ed il diritto d'uso dei ponti auto delle unità navali di RFI. Tale operazione ha fatto sì che la società Blufferries, pur se costituita nel novembre 2010, abbia avviato la propria operatività solo a partire dal secondo semestre 2012. L'anno 2013 è stato pertanto il primo esercizio in cui l'attività della Società è a regime e pertanto i ricavi, così come gli altri elementi economici si sono manifestati per intero anziché per i 7/12 come nell'esercizio precedente. Non è possibile, pertanto, fare confronti omogenei rispetto al 2012 ma si rileva tuttavia nel 2013, a fronte di un decremento delle unità di personale in servizio (-15,6%), un aumento significativo sia dei costi del personale (+56,9%), passati da 4,2 mln di euro nel 2012 a 6,5 mln di € nel 2013, sia dei costi operativi, passati da 9,1 mln di € nel 2012 a 15,7 mln di € nel 2013, con un risultato operativo (Ebit) diminuito del 50,1% ed un risultato netto di esercizio anch'esso ridotto a più della metà (-57,4%), passato da 1.294 mila € a 532 mila €.

Tabella n. 46 BLUFERRIES S.r.l., Bilancio 2012-2013 (€/000)

	31/12/2012	31/12/2013	Δ% 2013-2012
Personale in servizio	128	108	-15,63
DATI DI BILANCIO			0,00
Ricavi delle vendite e prestazioni	11.660	18.405	57,85
Totale ricavi operativi	12.241	18.542	51,47
Totale costo del personale	4.199	6.592	56,99
Totale costi operativi	9.173	15.798	72,22
Risultato operativo (EBIT)	2.106	1.050	-50,14
Risultato netto di esercizio	1.249	532	-57,41
Capitale Netto	14.150	15.325	8,30

Fonte: RFI

A seguito di specifica istruttoria RFI ha specificato le dinamiche afferenti il personale in servizio dando contezza della composizione e dei relativi costi come da tabella seguente.

Tabella n. 47 Numero e costi del personale Blufferies 2012 e 2013

	31/12/2012	31/12/2013
Personale in servizio (consistenza a fine periodo)	n. 128	n. 108
- di cui personale a ruolo (consistenza di fine periodo)	n. 112	n. 108
- di cui personale distaccato (consistenza di fine periodo)	n. 16	n. 0

Personale a ruolo (consistenza media)	n. 49	n. 108
--	-------	--------

Costo del personale (a ruolo)*	2.072	5.926
Servizi per personale distaccato (inclusi nei costi per servizi tra i costi operativi)	2.126	667
Totale costi relativi al personale in servizio	4.199	6.592

*Gli importi sono espressi in €/000
Fonte RFI

8.2 Terminali Italia S.r.l. (89%)

La Società è stata costituita in data 16 maggio 2008 dalla consociata CEMAT con capitale sociale di 10 mila euro. La Società ha per oggetto la gestione e l'esercizio di centri attrezzati per i trasporti intermodali anche a servizio di interporti o infrastrutture similari nazionali ed internazionali, e l'esecuzione di servizi terminali, nonché la gestione e l'esercizio di scali ferroviari per trasporti nazionali ed internazionali; la costruzione, l'acquisto, il noleggio, l'impiego, la riparazione e la manutenzione di mezzi e delle attrezzature di ogni tipo e tecnica, funzionali ai trasporti intermodali anche per conto terzi. A seguito della registrazione in bilancio 2012 di una perdita d'esercizio di 1,9 milioni di euro, e risultando le perdite accumulate maggiori di 1/3 del Capitale Sociale, in assenza di elementi ragionevolmente certi circa il loro recupero nel corso del 2013, gli Amministratori hanno proceduto in data 8 maggio 2013 ad una riduzione